



Originale: inglese

N.: ICC-01/11
Data: 27 giugno 2011

CAMERA PRELIMINARE I

Composta da: Giudice Sanji Mmasenono Monageng, giudice presidente
Giudice Sylvia Steiner
Giudice Cuno Tarfusser

SITUAZIONE NELLA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA

DOCUMENTO PUBBLICO

Mandato d'arresto per Saif Al-Islam Gaddafi

La decisione deve essere notificata, ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento della Corte*, a:

Ufficio del Procuratore Sig. Luis Moreno-Ocampo, Procuratore Sig.ra Fatou Bensouda, Primo Sostituto Procuratore	Difesa
Rappresentanti legali delle vittime	Rappresentanti legali dei ricorrenti
Vittime non rappresentate	Ricorrenti non rappresentanti (partecipazione/risarcimento)
Ufficio del Pubblico Ministero per le vittime	Ufficio del Pubblico Ministero per la Difesa
Rappresentanti degli Stati	Amicus Curiae

CANCELLERIA

Cancelliere della Corte Sig.ra Silvana Arbia Vice Cancelliere Sig. Didier Preira	Sezione di supporto alla Difesa
Unità per l'assistenza alle vittime e ai testimoni	Sezione della detenzione
Sezione per la partecipazione e il risarcimento delle vittime	Altro

La **CAMERA PRELIMINARE I** (“la Camera”) della Corte Penale Internazionale (“la Corte”);

VISTA la Risoluzione 1970 adottata all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 26 febbraio 2011 che denunciava la situazione esistente nella Grande Giamahiria araba libica (“Libia”) dal 15 febbraio 2011 al Procuratore della Corte, in conformità con l’articolo 13(b) dello Statuto di Roma (“lo Statuto”);

VISTA la “Prosecutor’s Application Pursuant to Article 58 as to Muammar Mohammed Abu Minyar GADDAFI, Saif Al-Islam GADDAFI and Abdullah AL-SENUSSI” (“Richiesta del Procuratore”)¹ redatta dal Procuratore in data 16 maggio 2011, e con la quale, egli, *inter alia*, richiedeva l’emissione di un mandato d’arresto nei confronti di Saif Al-Islam Gaddafi, per la sua presunta responsabilità penale per i reati di omicidio e persecuzione di civili come crimini contro l’umanità, commessi dal 15 febbraio 2011 in poi sul territorio della Libia, nelle città di, *inter alia*, Tripoli, Bengasi e Misurata, attraverso l’apparato statale e le Forze di sicurezza libica, violando l’articolo 7(1)(a) e (h) dello Statuto e in quanto principale responsabile di tali reati, in conformità con l’articolo 25(3)(a) dello Statuto;

DOPO AVER preso in esame le informazioni e gli elementi probatori (“il materiale probatorio”) forniti dal Procuratore nella sua Richiesta, alla luce di quanto sancito all’articolo 58 dello Statuto, per determinare se sussistano motivi ragionevoli per ritenere Saif Al-Islam Gaddafi responsabile dei crimini adottati dal Procuratore, e che il suo arresto sia pertanto ritenuto necessario;

VISTI gli articoli 7(1)(a) e (h), 19, 25(3)(a) e 58 dello Statuto;

CONSIDERANDO che, sulla base del materiale probatorio fornito dal Procuratore, la Camera ritiene che il caso nei confronti di Saif Al-Islam Gaddafi ricada sotto la giurisdizione della Corte e che non vi siano cause apparenti, né fattori espliciti che

¹ ICC-01/11-4-Conf-Exp e allegati.

ne impediscano l'esecuzione ai sensi dell'articolo 19(1) dello Statuto, per determinare in questa fase l'ammissibilità del caso contro Saif Al-Islam Gaddafi, nel pieno rispetto degli argomenti elencati per contestare l'ammissibilità del caso, in conformità con l'articolo 19(2) dello Statuto;

CONSIDERANDO che la Camera conclude che sussistono motivi ragionevoli per credere che, in seguito agli eventi svoltisi in Tunisia ed Egitto che hanno portato alla deposizione dei rispettivi Presidenti nei primi mesi del 2011, sia stato pianificato uno Stato di Polizia ai più alti livelli dell'apparato statale libico, allo scopo di impedire e reprimere con ogni mezzo, incluso l'uso della forza, le proteste di civili iniziate nel febbraio 2011 contro il regime di Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi ("il regime di Gaddafi" o "il regime di Qadhafi");

CONSIDERANDO che sussistono motivi ragionevoli per ritenere che, conseguentemente all'instaurarsi del succitato Stato di polizia, dal 15 febbraio 2011 almeno fino al 28 febbraio 2011, le Forze di sicurezza libica,² seguendo un coerente *modus operandi*, abbiano sferrato su tutto il territorio libico un attacco contro la popolazione civile facente parte dei movimenti di protesta contro il regime di Gaddafi o contro coloro considerati *dissidenti*;

CONSIDERANDO che, malgrado non sia dato sapere l'esatto numero di vittime di tali attacchi, a causa di una campagna di omertà operata al fine di coprire la commissione di reati da parte delle Forze di sicurezza, esistono motivi ragionevoli per ritenere che, in data 15 febbraio 2011 e nell'arco di meno di due settimane nel mese di febbraio 2011, centinaia di civili siano stati uccisi, feriti, arrestati e imprigionati dalle Forze di sicurezza;

² L'espressione "Forze di sicurezza" è qui utilizzata per definire l'apparato militare e di sicurezza libico che è notoriamente composto dalle forze armate libiche e dalla polizia; dall'intelligence militare; dai servizi di sicurezza interni ed esterni; dai comitati rivoluzionari e dal loro organo esecutivo (Bureau); dalla guardia rivoluzionaria; dalla guardia popolare; dalle milizie rivoluzionarie; dalle brigate e unità militari.

CONSIDERANDO, quindi, che esistono motivi ragionevoli per ritenere che sia avvenuto un attacco sistematico e diffuso su tutto il territorio, in seguito all'instaurarsi di uno Stato di polizia, allo scopo di colpire la popolazione civile che prendeva parte alle dimostrazioni contro il regime di Qadhafi o nei confronti di coloro ritenuti oppositori del regime, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 7(1) dello Statuto;

CONSIDERANDO, nella fattispecie, che sussistono motivi ragionevoli per ritenere che, dal 15 febbraio almeno fino al 25 febbraio 2011, le Forze di sicurezza abbiano commesso omicidi che costituiscono crimini contro l'umanità su tutto il territorio libico ed in particolare nelle città di Tripoli, Misurata e Bengasi, così come intorno a Bengasi, nei centri di Al-Bayda, Derna, Tobruk e Ajdabiya, in quanto parte dell'attacco sferrato contro i manifestanti civili o contro i presunti dissidenti del regime di Gaddafi;

CONSIDERANDO, inoltre, che vi sono motivi ragionevoli per ritenere che dal 15 febbraio almeno fino al 28 febbraio 2011, in diverse località del territorio libico ed in particolare nelle zone di Bengasi, Tripoli, Misurata e in altre città limitrofe, siano stati inflitti atti disumani da parte delle Forze di sicurezza che hanno gravemente privato la popolazione civile dei diritti fondamentali, sulla base dell'opposizione politica (sia reale che presunta) al regime di Qadhafi;

CONSIDERANDO che, alla luce del materiale probatorio, sussistono motivi ragionevoli per ritenere che Saif Al-Islam Gaddafi, benché non ricopra alcuna carica ufficiale, sia il tacito successore di Muammar Gaddafi e la persona più influente nella sua più stretta cerchia di collaboratori e, in quanto tale, in conformità con la Richiesta del Procuratore, abbia esercitato il controllo su strutture cruciali dell'apparato statale libico, compreso il sistema finanziario e logistico ed abbia agito *de facto* in veste di Primo Ministro;

CONSIDERANDO che gli elementi probatori apportati dal Procuratore forniscono motivi ragionevoli per ritenere che la portata delle azioni organizzate da Saif Al-N. **ICC-01/11**

Islam Gaddafi e da suo padre Muammar Gaddafi induce a pensare che Saif Al-Islam Gaddafi, in quanto membro della più stretta cerchia di collaboratori di Muammar Gaddafi e di concerto con quest'ultimo, abbia ideato ed orchestrato un piano per impedire e reprimere, con ogni mezzo, i movimenti civili di protesta contro il regime di Qadhafi;

CONSIDERANDO che alla luce del materiale probatorio, esistono motivi ragionevoli per credere che Saif Al-Islam Gaddafi abbia contribuito all'esecuzione del piano, svolgendo compiti fondamentali che hanno portato a commettere i reati di cui in seguito e che, il suo contributo si è rivelato essenziale per la realizzazione di tale piano, dato che il medesimo avrebbe avuto il potere di impedire che tali crimini venissero commessi, non adempiendo i suoi compiti;

CONSIDERANDO, inoltre, che esistono motivi ragionevoli per ritenere che Saif Al-Islam Gaddafi (i) avesse l'intenzione di realizzare gli elementi costitutivi di reato di cui in seguito; (ii) fosse a conoscenza che la sua condotta faceva parte di un attacco sistematico e diffuso su tutto il territorio nei confronti della popolazione civile, sulla base dello Stato di polizia instaurato da Muammar Gaddafi, di concerto con la sua più stretta cerchia di collaboratori, di cui egli medesimo faceva parte; (iii) fosse consapevole del proprio ruolo di leader supremo all'interno della struttura dell'apparato statale libico, così come del suo potere di controllo sui suoi subordinati e (iv) fosse consapevole che l'accettazione e l'esecuzione di tale piano avrebbe portato al manifestarsi delle condizioni per la commissione dei crimini;

CONSIDERANDO che, in conformità con quanto suddetto, ci sono basi ragionevoli per ritenere che Saif Al-Islam Gaddafi sia penalmente responsabile come co-perpetratore indiretto, ai sensi dell'articolo 25(3)(a) dello Statuto, dei seguenti reati commessi dalle Forze di sicurezza sotto il suo controllo, in varie località del territorio libico, in particolare a Bengasi, Misurata, Tripoli e in altre città limitrofe, dal 15 febbraio 2011 almeno fino al 28 febbraio 2011:

- i. omicidio come crimine contro l'umanità, secondo quanto prescritto dall'articolo 7(1)(a) dello Statuto; e
- ii. persecuzione di civili come crimine contro l'umanità, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 7(1)(h) dello Statuto;

CONSIDERANDO che, ai sensi dell'articolo 58(1) dello Statuto, l'arresto di Saif Al-Islam Gaddafi in questa fase appare necessario al fine di (i) assicurare la sua comparizione dinanzi alla Corte; (ii) assicurare che non continui ad utilizzare il proprio potere per ostacolare o mettere a repentaglio le indagini, in particolare organizzando la copertura dei reati commessi dalle Forze di sicurezza; e (iii) impedirgli di persistere nell'esercizio del suo potere e controllo assoluto sull'apparato statale libico, continuando così a perpetrare i crimini previsti dalla giurisdizione della Corte;

PER QUESTE RAGIONI, la Camera

CON LA PRESENTE EMETTE un mandato d'arresto per Saif Al-Islam Gaddafi (il cui cognome può recare le seguenti grafie alternative: "Qaddafi", "Qadhafi" o "Kadafi"), di cui si allega fotografia, nato il 25 giugno 1972 a Tripoli, Libia, presidente onorario della Fondazione internazionale Gheddafi per la beneficenza e lo sviluppo e in veste *de facto* di Primo Ministro.

Redatto in inglese e francese, la versione inglese è la sola facente fede.

/firmato/

Giudice Sanji Mmasenono Monageng

Giudice presidente

/firmato/

Giudice Sylvia Steiner

/firmato/

Giudice Cuno Tarfusser

Redatto in data odierna: Lunedì, 27 giugno 2011.

A L'Aia, Paesi Bassi.